INTERVENTI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO E DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI

Art. 9

Disposizione finanziaria

(Disposizione finanziaria). Per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 2, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994, di lire 13 miliardi per l'anno 1995 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Alla quota dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, pari a lire 10 miliardi per il 1995, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Versione in vigore dal 22 giugno 1995, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari
Estremi	Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118
Capo	II — Attività di programmazione degli interventi locali necessari per lo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-per-lo-svolgimento-dei-campionati-mondiali-di-sci-1995/art-9-disposizione-finanziaria/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it